

# PROBLEMI MORALI

## CASI DI MORALE

### 1. - A PROPOSITO DELL'ASSOLUZIONE DEI COMUNISTI...

Ci si chiede come si debba procedere per l'assoluzione della scomunica nel caso dei comunisti di cui al n. 4 del Decreto del S. Ufficio del 1 luglio 1940, cioè di quei comunisti che « *communistarum doctrinam materialisticam et antichristianam profitentur et in primis qui eam defendunt et propagant* ».

A norma del can. 2314, § 1, costoro, come « a christiana fide apostatae », incorrono nella scomunica, all'atto in cui fanno atto di professione, di difesa o di propaganda della dottrina materialistica ed anticristiana del comunismo, consapevoli della scomunica (scusa anche l'ignoranza gravemente colpevole, non l'ignoranza *crassa e supina* e l'ignoranza *affectata*, can. 2229, § 3, 1°).

L'assoluzione di questa scomunica, in foro interno, è « speciali modo reservata S. Sedi » (can. 2314, § 2). Perciò a norma del can. 882 e del can. 2252, in pericolo di morte può essere assolta da qualsiasi sacerdote, « *post recessum poenitentis a contumacia* », a norma del can. 2242, § 9. Invece nei casi più urgenti, a norma del can. 2254, l'assoluzione può essere data da qualsiasi confessore « in foro sacramentali », con l'onere del ricorso, almeno per lettera o tramite il confessore, entro il mese, sotto pena di reincidenza, alla S. Penitenzieria, o al Vescovo o ad altro Superiore autorizzato e di stare alle imposizioni.

In foro esterno invece l'assoluzione può essere data — *ex potestate ordinaria* — dall'Ordinario del luogo (non però dal Vicario Generale senza uno speciale mandato) una volta che si sia fatto ricorso a lui, anche solo con una confessione volontaria del delitto. L'assoluzione dovrà essere preceduta dall'*abiura* (can. 2314, § 2). Questa assoluzione del vincolo giuridico della censura dovrà poi esser seguita dall'assoluzione del peccato, che potrà esser data in foro interno da qualsiasi confessore.

Chi ha ricevuto l'assoluzione in foro esterno deve ritenersi perfettamente riabilitato davanti alla Chiesa: il che vale, nella pratica, anche di chi è stato assolto in foro interno in quanto — remoto scandalo, *potest uti talem (absolutum) ex habere in actibus fori externi*. — Però i Superiori di foro esterno soprattutto trattandosi di casi particolarmente clamorosi, potranno esigere che l'assoluzione venga ottenuta anche in foro esterno.

### 2. - ...E DELLA MASSONERIA...

Questa Rivista del Clero Italiano in questi ultimi anni è più volte tornata sull'argomento della Massoneria a riguardo del quale però non c'è nulla di veramente nuovo da dire. Tratto tratto sui quotidiani è

furtivamente apparsa la notizia o di tolleranza, o addirittura di accordo tra la Chiesa e la « Massoneria del Rito Scozzese antico ed accettato ». La rivista « Perfice Munus » (marzo 1950, pag. 100) riporta dal Bollettino di Trento una lettera del S. Ufficio all'Arcivescovo di Trento in data 20 aprile 1949, dove si afferma che « nulla è avvenuto da poter far cambiare le decisioni della Santa Sede e perciò permangono sempre, nel loro valore, per qualsiasi forma di Massoneria, le disposizioni del Diritto Canonico ».

L'*Osservatore Romano* (18 marzo 1950) ha pubblicato una nota del Maestro dei SS. Palazzi Apostolici, P. Cordovani, dove appunto si smentisce « la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la Massoneria di un certo rito non sia più in contrasto con la Chiesa, che anzi sia convenuto un accordo tra la Massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta, senza pericolo di scomuniche e di riprovazione ». Siamo d'accordo che non si tratta qui di un atto ufficiale; però questa nota rappresenta certamente una voce ufficiale ed autorevole. Se si volessero poi conoscere i motivi che giustificano appieno l'atteggiamento della Santa Sede, possiamo richiamarci ad una nota dell'Episcopato Ligure del 1947, dove si dice che, se anche fosse vero che la Massoneria ha rimesso alcunchè del suo atteggiamento antireligioso, ha conservato però ancora il suo carattere di setta, cioè di associazione ed attività segreta, e « la associazione segreta, appunto perchè segreta, rimane condannabile in una normale società civile ».

### 3. - ...E DELL'ACQUISTO DEL GIUBILEO...

La S. Penitenzieria Apostolica allo scopo di eliminare equivoci e confusioni derivanti da gravi inesattezze ed omissioni per articoli e pubblicazioni diverse sul Giubileo, ha emanato nell'*Osservatore Romano* del 22 gennaio 1950 le seguenti tre dichiarazioni:

1) *Le opere prescritte per l'acquisto del Giubileo sono quattro: Confessione - Comunione - una visita (anche in giorni diversi) alle quattro Basiliche Patriarcali - preghiere. Le preghiere da recitarsi in ogni visita sono: tre Pater, Ave e Gloria, più un Pater, Ave e Gloria secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, e una volta il Credo. Le opere possono esser compiute in qualsiasi ordine.*

2) *L'Indulgenza Giubilare durante l'Anno Santo si può acquistare più volte, sia per se stessi, sia in suffragio delle Anime del Purgatorio. Ogni volta però che si vuole acquistare l'Indulgenza Giubilare è necessario adempiere le opere prescritte come al n. 1.*

3) *Non si possono iniziare le opere per l'acquisto di un altro Giubileo, prima di aver terminato le opere per l'acquisto del Giubileo precedente.*

Queste norme che sono state dettate per i pellegrini romani, fatte le debite applicazioni circa le chiese da visitarsi e le preghiere da recitarsi che sono lasciate alla determinazione degli Ordinari, valgono anche per tutti quei fedeli che possono acquistare il Giubilco senza recarsi a Roma. L'Indulgenza Giubilare si può acquistare quante volte si desidera, e applicare sia per sè, sia per i defunti indistintamente, e non è detto che la prima volta debba applicarsi a se stessi. La S. Confessione è richiesta tutte le volte che si intende di acquistare il Giubilco, come del resto in un modo ben chiaro già diceva il can. 931, § 3.

## 4. - ...E DELL'ORGANO HAMMOND

Anche di questo argomento la nostra rivista ebbe occasione di trattare, provocando anche qualche parere contrario. Ora a risolvere la questione è intervenuta la Sacra Congregazione dei Riti (AAS, LI), la quale pur ritenendo che l'organo tradizionale a canne sia da preferirsi, in quanto maggiormente corrispondente alle esigenze liturgiche, tuttavia « *electrophonicum organorum usum non prohibet* ». Tuttavia questa non proibizione non equivale ad una autorizzazione generale ed indiscriminata dello stesso strumento, perchè l'installazione in una chiesa di un organo elettrofonico è subordinata alla concessione da parte degli Ordinari, sentito il parere dei Consigli Diocesani di Musica Sacra, e quando non sia possibile di acquistare organi normali a canne.

La stessa S. Congregazione riconosce che l'organo elettrofonico ha ancora bisogno di ulteriori perfezionamenti per poter corrispondere alle esigenze liturgiche.

Sac. Dott. Don LUIGI OLDANI  
Professore nella Facoltà teologica di Milano

## DOPO ROMA... ASSISI

*...è l'aspirazione di ogni pellegrino!*

*Per venire incontro alla necessità di tutti i pellegrinaggi, il Comitato Diocesano Anno Santo di Assisi, in collaborazione dell'Oasi del S. Cuore, che ne assume Direzione e gestione, ha curato la preparazione dell'Ospizio Anno Santo, nell'edificio che sorge di fronte all'Oasi, sulla via che scende a S. Damiano.*

*L'Ospizio, tutto nuovo, offre bellissimi dormitori con tende, mensa, servizi igienici con docce e campo recintato per tende.*

Indirizzare richieste alla Direzione « Oasi S. Cuore » o al Comitato Diocesano Anno Santo in Assisi, specificando se il gruppo è formato da una sola categoria di persone, o mista, onde provvedere l'alloggio nelle vicinanze per gli organizzatori o accompagnatori del pellegrinaggio.